

3. Nelle otto settimane successive all'interruzione temporanea i comitati di gestione delle zone di tutela biologica, istituite ai sensi dell'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/1968, possono proporre al Ministero delle politiche agricole e forestali la limitazione dello sforzo di pesca all'interno delle citate zone.

Art. 8.

Misure sociali di accompagnamento alle interruzioni temporanee

1. Per l'interruzione temporanea, prevista all'art. 3, commi 1 e 2, e all'art. 4, commi 1 e 2 del presente decreto, sono corrisposte le misure sociali di accompagnamento, consistenti in:

a) erogazione diretta del minimo monetario garantito, previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente, a ciascun marittimo che risulti dal ruolino d'equipaggio imbarcato alla data di inizio dell'interruzione tecnica;

b) oneri previdenziali ed assistenziali, dovuti per i marittimi di cui alla precedente lettera a), da versare ai relativi istituti di previdenza ed assistenza.

2. Con successivo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente decreto, nonché le procedure di liquidazione delle misure sociali di cui all'art. 8.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 14 luglio 2005

Il Sottosegretario di Stato
SCARPA BONAZZA BUORA

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2005

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 380

05A08882

DECRETO 28 luglio 2005.

Modalità di attuazione delle interruzioni temporanee dell'attività di pesca, per l'anno 2005.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

DELEGATO PER LA PESCA
E L'ACQUACOLTURA

Visto il proprio decreto del 14 luglio 2005 recante interventi di protezione delle risorse acquatiche nell'ambito di politiche a sostegno della pesca responsabile di cui al Piano triennale 2004-2006, di seguito denominato «decreto»;

Considerata la necessità di fissare le modalità di attuazione delle interruzioni temporanee dell'attività di pesca a strascico e/o volante al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano di prote-

zione delle risorse acquatiche elaborato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 2369/02, art. 12, comma 6, nonché dalla comunicazione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Acquisito l'avviso favorevole delle organizzazioni professionali della pesca (movimento cooperativo ed associazioni di armatori) e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori della pesca nella riunione di concertazione del 28 luglio 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. Entro il giorno di inizio dell'interruzione temporanea, effettuata secondo le disposizioni del decreto, devono essere depositati presso gli Uffici marittimi, a cura dell'armatore, i documenti di bordo dell'unità che effettua l'interruzione e, per quelle unità per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile.

2. La consegna di cui al comma 1 equivale come domanda per la corresponsione delle misure sociali di accompagnamento per le interruzioni temporanee previste all'art. 3, commi 1, 2, 3 e 4 e all'art. 4 del decreto.

3. Entro tre giorni dall'inizio dell'interruzione temporanea, per le unità dislocate in un porto diverso da quello di iscrizione, l'Autorità marittima presso il cui ufficio sono stati depositati i documenti di bordo, comunica all'Ufficio marittimo d'iscrizione gli estremi di individuazione dell'unità e la data di inizio dell'interruzione temporanea.

4. Al termine del periodo di interruzione temporanea, l'Autorità marittima nella cui giurisdizione è stata effettuata l'interruzione stessa, rilascia, per ciascuna unità, un'attestazione predisposta secondo lo schema in allegato A, da cui risulti il periodo di interruzione effettuato.

Art. 2.

1. Effettuata la consegna dei documenti di bordo, di cui all'art. 1, l'unità può essere trasferita in altro porto per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per l'effettuazione di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, previo sbarco delle attrezzature da pesca e preventiva autorizzazione dell'Ufficio marittimo presso il quale è iniziata l'interruzione temporanea.

2. L'autorizzazione al trasferimento è rilasciata per il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno eseguite le operazioni.

3. L'unità, posta in disarmo per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria in data antecedente l'inizio dell'interruzione e che permane in stato di disarmo durante il periodo d'interruzione, non è ammessa alle misure sociali di accompagnamento di cui al decreto.

Art. 3.

1. Per usufruire dell'opzione di cui all'art. 5, comma 4 del decreto, l'armatore deve presentare, contestualmente alla comunicazione al Capo del Compartimento di iscrizione o all'Autorità marittima del porto di base logistica, apposita autocertificazione attestante l'avvenuto sbarco delle reti per l'esercizio dell'attività a strascico e/o volante.

2. L'Autorità marittima competente procede, entro sette giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 1, al sigillo delle attrezzature sbarcate.

3. L'opzione di cui al precedente comma 1 comporta la mancata ammissione alle misure sociali di accompagnamento previste all'art. 3, commi 1, 2, 3 e 4 e all'art. 4 del decreto.

Art. 4.

1. Al fine di completare la documentazione occorrente per la corresponsione delle misure sociali previste all'art. 3, commi 1, 2, 3 e 4 e all'art. 4 del decreto, l'armatore ed i membri dell'equipaggio presentano all'Autorità marittima del porto in cui hanno effettuato l'interruzione tecnica, l'ulteriore documentazione redatta secondo gli schemi in allegato al presente decreto.

2. La documentazione di cui al comma 1 è presentata entro venti giorni dal termine del periodo di interruzione temporanea.

3. I membri dell'equipaggio possono presentare la documentazione di cui al comma 1:

- a) personalmente (allegato B1);
- b) tramite le cooperative di pesca o loro consorzi, limitatamente ai propri soci (allegato B2);
- c) tramite il rilascio di mandato di assistenza e rappresentanza ad un ente di patronato con delega per la trattenuta delle quote sindacali alle organizzazioni sindacali dei lavoratori (allegato B3).

Art. 5.

1. Le misure sociali previste all'art. 3, commi 1, 2, 3 e 4 e all'art. 4 del decreto sono corrisposte per i trenta giorni di interruzione temporanea, a condizione che sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti:

- a) la nave sia iscritta nelle matricole o nei registri delle navi minori e galleggianti;
- b) la nave sia autorizzata all'esercizio della pesca;
- c) l'armatore sia iscritto nei registri delle imprese di pesca ed abbia osservato tutte le disposizioni previste dal presente decreto.

Art. 6.

1. Lo sbarco dei membri dell'equipaggio nel periodo di interruzione temporanea, salvo il caso di sbarco volontario o di forza maggiore, comporta la non erogazione all'armatore degli oneri previdenziali ed assistenziali.

2. Nel caso di sbarco volontario o di forza maggiore durante l'interruzione temporanea, le misure sociali al marittimo ed all'armatore sono corrisposte in relazione al numero dei giorni effettivi di imbarco maturati nel periodo di interruzione.

3. Nel caso di sbarco avvenuto prima dell'inizio dell'interruzione temporanea per malattia, infortunio, servizio militare o maternità, per la corresponsione del

minimo monetario garantito si applicano le disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro vigente.

4. Nessuna misura sociale, di cui all'art. 3, commi 1, 2, 3 e 4 e all'art. 4 del decreto, è corrisposta in relazione al marittimo imbarcato, durante il periodo di interruzione temporanea, come unità aggiuntiva a quelli risultanti imbarcati alla data d'inizio dell'interruzione medesima, fatti salvi i casi di reimbarco di marittimi sbarcati per malattia, infortunio, servizio militare o maternità. In tal caso le misure sociali relative al marittimo reimbarcato sono corrisposte per il numero dei giorni effettivi di imbarco maturati nel periodo di interruzione temporanea.

Art. 7.

1. I benefici economici connessi alle misure sociali di cui all'art. 3, commi 1, 2, 3 e 4 e all'art. 4 del decreto sono fruiti a mezzo di ordine di pagamento emesso dal Centro amministrativo unificato presso la Direzione Marittima competente, sulla base dei prospetti di liquidazione redatti dalla Capitaneria di Porto nella cui giurisdizione ha sede l'Ufficio Marittimo di iscrizione dell'unità.

2. Il Centro amministrativo unificato, presso la Direzione Marittima competente, emette ordini di pagamento singoli o, nel caso di cui all'art. 4, comma 3, lettera b), cumulativi, in base al decreto di concessione e liquidazione redatto dalla competente Capitaneria di Porto e secondo le richieste degli interessati.

3. Nel caso di pagamento cumulativo, i soggetti giuridici di cui all'art. 4, comma 3, lettera b) del presente decreto, devono provvedere, entro sette giorni dalla data di disponibilità delle somme, al pagamento agli interessati delle somme ad essi singolarmente spettanti, dandone comunicazione alla competente Capitaneria di Porto. Per le modalità di pagamento di cui all'art. 4, comma 3, lettera c) del presente decreto, il medesimo Centro amministrativo unificato provvede al pagamento ai singoli interessati per l'importo al netto della quota associativa sindacale e al pagamento in un'unica soluzione dell'importo corrispondente alla sommatoria delle singole quote associative sindacali in favore di ciascuna organizzazione sindacale nazionale.

4. Gli ordini di pagamento di cui al precedente comma 1 sono disposti preferibilmente a mezzo di accreditamento in conto corrente bancario o postale indicati dal richiedente, oppure tramite assegno circolare.

5. Avverso i provvedimenti adottati dalle Capitanerie di Porto sono ammessi i mezzi di impugnativa previsti dalle leggi vigenti.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 28 luglio 2005

Il Sottosegretario di Stato
SCARPA BONAZZA BUORA

ALLEGATO A

Alla Capitaneria di Porto di

La sottoscritta Ditta con sede in
via
codice fiscale e partita I.V.A. n.
iscritta al n. del registro delle imprese di pesca di
..... armatrice del M/p numero UE
..... iscritto al numero dei R.N.M.G. di
.....

dichiara, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000:

- di aver effettuato l'interruzione temporanea dal al
- di possedere i requisiti di cui all'art. 5 del decreto ministeriale concernente le modalità di attuazione delle interruzioni temporanee dell'attività di pesca;
- di impegnarsi a versare, alle previste scadenze di legge, gli oneri previdenziali e assistenziali dovuti per i membri dell'equipaggio.

La sottoscritta Ditta dichiara, altresì, che alla data di inizio dell'interruzione temporanea risultano imbarcati i sottoindicati marittimi per i quali chiede il pagamento, limitatamente al periodo di interruzione, dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali (*).

Cognome, nome e qualifica	Codice fiscale	Euro
a)		
b)		
c)		

La sottoscritta Ditta chiede, altresì, che le predette somme vengano liquidate con la seguente modalità:

Accredito sul conto corrente n. intestato a
..... presso la Banca sede di
..... codice ABI codice CAB
.....

Accredito sul conto corrente postale.....

Assegno circolare.....

La sottoscritta Ditta consente, inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, il «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Li,/...../2005

Firma

Visto, si attesta che il suddetto motopeschereccio ha dato inizio all'interruzione temporanea in data/...../2005 e che i sopraindicati marittimi erano regolarmente imbarcati.

Li,/...../2005

Timbro e firma
dell'Autorità marittima

.....

(*) L'armatore, se membro dell'equipaggio, deve indicare il suo nominativo anche nell'elenco degli imbarcati.

ALLEGATO B1

Alla Capitaneria di Porto di

Il sottoscritto (cognome e nome)
 nato a provincia di il/...../.....
 e residente a in via..... codice fiscale (da
 indicare obbligatoriamente) imbarcato sul M/p
 Numero UE..... iscritto al numero
 del R.N.M.G. di con la
 qualifica..... chiede, in relazione a n.
giorni di effettivo imbarco, che maturerà nel periodo di interruzione
 temporanea, la corresponsione del minimo monetario garantito previsto dal C.C.N.L. vigente.

Il sottoscritto (cognome e nome)
 chiede, altresì, che le predette somme vengano liquidate con la seguente modalità:
 Accredito sul conto corrente n..... intestato a
 presso la Banca sede di
 codice ABI codice CAB

 Accredito sul conto corrente postale.....
 Assegno circolare.....

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, il «trattamento»
 dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente
 istanza

Li,/...../2005

Firma.....

ALLEGATO B2

Alla Capitaneria di Porto di

Per il tramite di (*)

Il sottoscritto (cognome e nome) nato a provincia di il/...../..... e residente a in via..... codice fiscale (da indicare obbligatoriamente) imbarcato sul M/p numero UE..... iscritto al numero del R.N.M.G. di..... con la qualifica..... chiede, in relazione a n.giorni di effettivo imbarco che maturerà nel periodo di interruzione tecnica, la corresponsione del minimo monetario garantito previsto dal C.C.N.L. vigente.

Il sottoscritto (cognome e nome)..... chiede, altresì, che le predette somme vengano liquidate con la seguente modalità: Accredito sul conto corrente n..... intestato a presso la Banca sede di codice ABI codice CAB Accredito sul conto corrente postale..... Assegno circolare.....

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, il «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza. Lì,/...../2005

Firma.....

(*) Indicare la cooperativa di pesca o il consorzio scelto come tramite per la presentazione dell'istanza.

ALLEGATO B3

Alla Capitaneria di Porto di

Per il tramite di (*).....

Il sottoscritto (cognome e nome) nato
 a provincia di il/...../.....
 codice fiscale (da indicare obbligatoriamente)
 imbarcato sul M/p
 numero UE..... iscritto al numero
 dei R.N.M.G. di con la qualifica
 di..... chiede, in relazione a n. giorni
 di effettivo imbarco, che maturerà nel periodo di interruzione tecnica, la corresponsione del minimo
 monetario garantito previsto dal C.C.N.L. vigente.

Mandato di assistenza e rappresentanza

Il sottoscritto (cognome e nome).....
 delega il patronato
 a rappresentarlo ed assisterlo gratuitamente per lo svolgimento della pratica relativa alle misure sociali
 d'accompagnamento all'interruzione temporanea della pesca.
 Inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, consente il «trattamento» dei propri dati
 personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità del presente mandato e degli
 scopi statutari del patronato.

*Modalità di pagamento (**)*

Accredito sul conto corrente bancario.....
 Accredito sul conto corrente postale.....
 Assegno circolare.....

Delega per la trattenuta delle quote sindacali.

Il sottoscritto (cognome e nome).....
 autorizza il Centro Amministrativo Unificato di ad effettuare, sulla
 somma spettante a titolo di minimo monetario in base alla domanda di corresponsione delle misure
 sociali d'accompagnamento all'interruzione tecnica della pesca, la trattenuta di
 euro..... a titolo di quota
 associativa da versare alla seguente organizzazione sindacale.....

Li,/...../2005

Firma.....

Timbro del patronato e firma dell'operatore autorizzato a ricevere il mandato

Timbro e firma dell'organizzazione sindacale

(*) Indicare l'ente di patronato scelto come tramite per la presentazione dell'istanza.

(**) Specificare, in corrispondenza della modalità di pagamento prescelta, i dati necessari per l'esecuzione dell'operazione di
 accreditamento.

05A08883